



COMUNE DI BAIA E LATINA

Provincia di Caserta

Via XX Settembre – 81010 – Baia e Latina - Tel. 0823/980079 - Fax 0823/645053 - C.F. 80010110619 - P.I. 01026790616

SETTORE TECNICO

prot. n. 3838 del 28/06/2017

CHIARIMENTI

Affidamento del servizio di igiene urbana sull'intero territorio comunale per la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili provenienti dalle utenze domestiche, commerciali, artigianali ed industriali presenti nel Comune di Baia e Latina. per la durata di anni 5 (cinque) a partire dall'affidamento dell'appalto, e/o fino alla procedura definitiva degli ATO e STO previsti dalla L.R. n. 14/16.

CIG: 7107449475

CPV: 90511100-3

A seguito di richiesta di chiarimenti pervenuta allo scrivente si specifica quanto segue:

Quesito n.1

Trova applicazione l'art.6 del C.C.N.L fise ambiente? qualora sia applicato si chiede di specificare nominativo del personale, con quale mansioni, grado di anzianità, livello, CCNL applicato ed ecc....;

Riposta

Si conferma l'applicazione del contratto collettivo FISE AMBIENTE e nello specifico l'art. 6 dello stesso. Le informazioni relative al personale attualmente impiegato nel servizio sono contenute nel Piano Economico.

Quesito 1 bis

La normativa vigente prevede che il costo del personale non è soggetto a ribasso d'asta a quanto ammonta il costo del personale per l'espletamento del servizio in oggetto;

Riposta

Le informazioni richieste possono essere desunte dal Piano Economico a pag. 27, dal Capitolato a pag.47 nei Quadri Economici allegati sia al Piano Economico che al Capitolato.

Quesito n.2

La proprietà dei rifiuti differenziati (carta, plastica, ferro, vetro, cartone) rimane a carico dell'operatore economico? In caso contrario dove vengono conferiti?

Riposta

La proprietà dei rifiuti differenziati (carta, plastica, ferro, vetro, cartone) rimane a carico dell'Ente Appaltante e regolata secondo quanto previsto dall'Art. 22 c.3 del Capitolato.

Quesito n.3

I rifiuti solidi urbani, organici e quelli provenienti dallo spazzamento dove vengono conferiti? I costi di smaltimento sono compresi nell'appalto?

L'ente dispone di un centro di raccolta rifiuti in conformità al D.M 08/04/2008 e s.m.i e dove è situato?

Riposta

I rifiuti solidi urbani e quelli provenienti dallo spazzamento vengono conferiti c/o la GISEC (società costituita ai sensi della Legge Regionale 4/2007 e s.m.i., a cui è affidata la gestione delle fasi di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati nella provincia di Caserta), quelli organici vengono conferiti in piattaforme individuate dall'Ente Appaltante;

I relativi costi di smaltimenti sono a carico dell'Ente Appaltante;

L'Ente Appaltante non dispone di un centro di raccolta rifiuti in conformità al D.M 08/04/2008.

Quesito n.4

Alla data attuale con quanti mezzi e tipologia viene svolto il servizio?

Riposta

Si faccia riferimento al Piano Economico.

Quesito n.5

Si richiede computo metrico che ha generato l'importo a base d'asta;

Riposta

Si faccia riferimento al Piano Economico.

Quesito n.6

Il bando richiede ai fini della partecipazione alla procedura di cui all'oggetto l'iscrizione dell'albo gestori ambientali:

Premesso

- a) Nel Parere dell'Anac n. 221 del 22 dicembre 2015, una Società cooperativa, in relazione alla procedura aperta per l'affidamento dei "Servizi di igiene urbana", ha contestato il provvedimento di esclusione disposto nei propri confronti per mancata iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori rifiuti, sostenendone l'illegittimità stante il fatto che tale iscrizione ha natura di requisito di esecuzione e non di partecipazione. L'Anac ritiene che l'esclusione disposta nei confronti della Società cooperativa per mancata iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori ambientali non sia legittima in quanto tale l'iscrizione costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione alle gare per l'affidamento degli appalti relativi allo svolgimento delle attività di raccolta e smaltimento rifiuti a norma dell'art. 212 del Dlgs. n. 152/06, "dovendo i bandi prevedere una specifica clausola in base alla quale non si procederà alla stipulazione del contratto in caso di mancato possesso della relativa iscrizione" (cfr. Parere n. 152 del 9 settembre 2015; nonché Parere n. AG 7-09 del 23 aprile 2009 e Parere di precontenzioso n. 89 del 29 aprile 2010).*

- b) *L'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, differentemente dall'attestazione SOA , che costituisce un requisito oggettivo cedibile ed acquisibile mediante avvalimento, è previsto dall'art. 212, comma 5, D.Lgs. n. 152-2006, il quale prevede che "L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi".*
- *Visto la delibera dell'ANAC del 17/05/2017 n°534 di cui allega alla presente;*
 - *Visto il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;*
 - *Visto quanto ascripto in premessa si chiede:*
 - a) *E' possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto dichiarandosi di impegnarsi di essere iscritto all'Albo gestori Ambientali Visto al momento della sottoscrizione del contratto o dell'avvio del servizio visto che detta iscrizione è requisito di esecuzione;*
 - b) *E' possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto da parte di un operatore che per completare l'iscrizione all'albo deve presentare le polizze fideiussorie e per la quale è stato concesso del tempo da parte dell'albo;*

Riposta

Alla luce delle posizioni dell'ANAC con parere n. 221 del 22 Dicembre 2015 e delibera dell'ANAC n°350 del 29/03/2017 emessa a seguito di precontenzioso PREC 90/17/L, che ritiene il requisito di iscrizione all'albo gestori ambientali quale requisito di esecuzione e non di partecipazione, è pertanto possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto da parte di un operatore che alla data di presentazione dell'offerta non è iscritto all'albo gestori ambientali o è iscritto all'albo gestori ambientali per categorie inferiori a quella richiesta e che dichiara di impegnarsi di essere iscritto all'Albo gestori Ambientali al momento della sottoscrizione del contratto o dell'avvio del servizio.

Quesito n.7

Il bando richiede ai fini della partecipazione alla procedura di cui all'oggetto la presentazione di due referenze bancarie;

Premesso:

- *Che gli istituti di credito non sono obbligati a rilasciare le referenze bancarie visto la mancanza di una normativa legislativa in merito al rilascio delle referenze bancarie, il cui rilascio è rilegato al pagamento di una somma che varia da € 50 a100 con aggravio di costi per l'operatore economico che intendere partecipare alla procedura di gara;*
- *visto la crisi economica non tutti gli operatori hanno due istituti di credito con cui intrattengono rapporti commerciali né tantomeno vi è obbligatorietà legislativa del rilascio da parti di essi;*
- *-che l'art.86 del D.Lgs 50/2016 sancisce i mezzi di prova di dimostrazione dei requisiti, attraverso vari modi ascripti nell'allegato XVII parte I lett.a, non risulta esservi iscritto l'obbligatorietà di due referenze bancarie ma cita dichiarazioni bancarie la cui interpretazione è soggettiva;*
- *-La richiesta nel bando di due referenze bancarie è illegittima per irragionevolezza ed inutilità dell'adempimento, oltre che in contrasto con il principio di economicità. Consiglio di Stato, sezione V, 22 aprile 2002, n. 2183;*
- *-Del resto, è ben possibile che l'operatore economico partecipante alla gara intrattenga rapporti professionali con un solo Istituto bancario, trovandosi, pertanto, nella oggettiva impossibilità di produrre due referenze bancarie (rilasciate da due differenti Istituti), pur essendo dotato di tutti i requisiti - economico-finanziari e tecnici - richiesti dalla Stazione Appaltante per partecipare alla*

gara medesima. A tal proposito, è stato, infatti, rilevato che la presentazione di idonee referenze bancarie da parte di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati - che, peraltro, non devono avere un contenuto specifico e dettagliato - non può considerarsi quale requisito "rigido", stante la necessità di contemperare l'esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto, con conseguente necessità di prevedere dei temperamenti rispetto a quelle imprese che non siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze indicate (Consiglio di Stato, se. IV, 22 novembre 2013, n. 5542;

- Un secondo problema è dato nel caso della mancata menzione, nella lex specialis di gara, della possibilità di provare il requisito mediante la documentazione equipollente. A riguardo, si ritiene che la previsione della fungibilità del requisito economico -finanziario espressamente indicato nell'art. del codice D.lgs 50/2016 con ogni altro documento ritenuto idoneo dalla stazione appaltante trovi ingresso nella disciplina di gara indipendentemente dal mancato richiamo della stessa. La lex specialis, infatti, deve intendersi automaticamente integrata dalle disposizioni di legge disciplinanti la procedura*

Visto quanto ascripto all'art.83 comma 4 del D.Lgs 50/2016 che cita testualmente 4 . Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:

- a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;*
- b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;*
- c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.*

Visto che la vs richiesta di due referenze bancarie ascripte nel bando di gara risulta essere illegittima rispetto alle norme in materia di appalti pubblici;

La prova che un operatore economico deve fornire ai fini della dimostrazione dei requisiti sanciti all'art.83 comma 4 del codice deve avvenire con le modalità previste dall'allegato XVII, parte I lett. a), del D.lgs. 50/2016 , la documentazione di prova con costituisce requisito di economico finanziare come sancito dal codice degli appalti.

Visto che le referenze bancarie non costituiscono requisito di capacità economica finanziaria ma uno degli strumenti dimostrativi dei requisiti

Visto quanto sancito dall'art 83 comma 8 del D.lgs 50/2016 che cita testualmente I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.

Visto quanto ascripto in premessa

- a- E' possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto sostituendo le referenze bancarie secondo quanto previsto dall'art.83 del D.Lgs 50/2016;*
- b- E' possibile la partecipazione alla procedura di gara attraverso all'avvalimento dei bilanci ed il fatturato globale di un altro soggetto economico sostituendo le referenze bancarie;*
- c- Un operatore economico che non intrattiene rapporti di affidamento con le banche e/o utilizza carte ricaricabili ai soli fini di tracciabilità finanziari in ottemperanza alle norme legislative vigente come si deve comportare ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto;*

Riposta

Si, è possibile, in quanto trova applicazione l'art. 86 comma 4 del D.lgs. 50/2016: Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di

presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Quesito n.8

Da una lettura degli elaborati di gara bando disciplinare e capitolato speciale emerge:

- Che essi limitando l'accesso alle microimprese, piccole e medie imprese in contrasto con quanto sancito dal Ministero economia e Finanza che ascrive che Tutti gli enti della pubblica amministrazione sono tenuti a pagare le fatture legittime entro 30 giorni dalla data di emissione;*
- Che la direttiva comunitaria 2011/7/UE obbliga le Amministrazioni Pubbliche a pagare entro 30 giorni recepita dallo stato Italiano a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2012, è stato pubblicato il decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192, che recepisce la direttiva n. 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, e tra Pubbliche Amministrazioni e imprese.*

Visto quanto ascritto in premessa si chiede:

Secondo quale norma legislativa i pagamenti vengono effettuati entro 60 giorni (art.7 bando e disciplinare) dalla data di presentazione di regolare fattura;

Riposta

In conformità a quanto previsto dal D. Lsg. 192/2012 (art. 1, comma 1, lettera d), come modificato dall'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 161 del 2014) che consente che i termini di pagamento sono elevabili sino a 60 giorni in considerazione della natura particolare del contratto e alla circostanza che, nel caso di specie, il servizio è coperto interamente dalle entrate derivanti dal ruolo TARI.

Quesito n.9

L'art. 217, comma 1, lett. u), punto 2) del D.Lgs 50/2016 ha espressamente abrogato il D.P.R. n. 207/2010 nonché il succitato art. 106, né risulta annotata alcuna diversa disposizione, nel nuovo Codice, che imponga l'obbligo di sopralluogo né relativamente agli appalti di lavori, né tantomeno in quelli di servizi.

-la prescrizione di una lex specialis che prevede la richiesta, a pena d'esclusione, dell'attestazione di avvenuto sopralluogo a carico dei concorrenti deve oggi considerarsi nulla, non essendo più riconducibile ad alcuna causa d'esclusione tassativamente elencata nel nuovo Codice, né rinvenendosi alcuna altra norma imperativa nel D.Lgs.n. 50/2016 che imponga un siffatto adempimento.

Visto quanto ascritto in premessa si chiede:

-A seguito dunque dell'entrata in vigore del nuovo Codice, nonché alla luce di questa prima importante interpretazione del nuovo assetto normativo, le Amministrazioni appaltanti non potranno più richiedere ai partecipanti d'effettuare obbligatoriamente il sopralluogo per poter partecipare alle gare. (TAR Catania, sez 111° del 2/2/2017, n. 234)

Visto quanto ascritto in premessa si chiede:

- a) Secondo quale normativa legislativa vi è l'obbligo di sopralluogo a pena di esclusione;*
- b) E' possibile la partecipazione esimendosi di allegare il certificato di sopralluogo ma dichiarando di aver fatto il soprall*
- c) uogo autonomamente;*

Risposta

La previsione del sopralluogo è prevista nei Bandi Tipo predisposti dall'Anac anche per gli appalti di servizi (vd. Bando Tipo numero I del 26.2.2014 - Affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili nei settori ordinari). Sempre l'Anac, con parere n.98 del 2 1.5.2014, ha precisato che: "con riferimento al settore dei servizi e delle forniture....., pur in assenza di una norma che lo prevede, il sopralluogo può essere previsto a pena di esclusione ove necessario alla predisposizione dell'offerta in quanto "vi sono dei casi in cui difficilmente un operatore economico può formulare un'offerta senza aver preso visione dei luoghi, in tale ipotesi, può ritenersi che il sopralluogo costituisca un elemento essenziale dell'offerta, poiché indispensabile per la formazione della stessa (cfr. parere AVCP n.105 del 9 giugno 2011). Una simile circostanza, peraltro, deve risultare espressamente ed inequivocabilmente dalla documentazione di gara". In particolare, la stazione appaltante può prescrivere il sopralluogo a pena di esclusione qualora l'oggetto del contratto abbia una stretta e diretta relazione con gli organismi edilizi -come, ad esempio, avviene per il global service - ovvero qualora la prestazione debba essere eseguita in ambienti specifici e particolari (si pensi al caso di forniture biomedicali da installare in ambienti ospedalieri). Si ribadisce che le stazioni appaltanti sono tenute, in ogni caso, ad indicare chiaramente nella *lex specialis* di gara se il sopralluogo è obbligatorio o facoltativo, nonché quali soggetti devono effettuarlo " (cfr. Determinazione n.4/2012).

Nel caso di specie i suddetti presupposti vengono presi tutti in considerazione atteso che l'obbligo del sopralluogo è espressamente previsto dalla *lex specialis* ed è collegato, anche nell'interesse delle imprese partecipanti, alla necessità di ispezionare un "ambiente specifico e particolare" (es. il Centro Storico del Comune di Baia e Latina e la distanza tra Baia capoluogo e la frazione di Latina) in cui sarà eseguita una parte della prestazione a carico dell'appaltatore.

Tale necessità di sopralluogo trae la sua giusta obbligatorietà anche nella circostanza che il Comune di Baia e Latina è sprovvisto di idonee cartografie in formato digitale da poter rendere disponibili alle imprese partecipanti.

Ne consegue pertanto che, ai fini della partecipazione alla gara basata su un' offerta economicamente più vantaggiosa, è obbligatorio il sopralluogo presso il Comune di Baia e Latina nonché la relativa attestazione dello stesso.

Quesito n.10

Il bando di gara richiede al punto in merito ai Requisiti di idoneità professionale (pag. 7 di 30) l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per le seguenti categorie e classi:

- a. Categoria 1 - Classe E o superiore.*
- b. Categoria 1 - sottocategoria gestione centri di raccolta classe E o superiore.*
- c. Categoria 4 - Classe D o superiore d. Categoria 5 - Classe F o superiore.*

Contestualmente il bando di gara alla pag. 15 di 30 richiede l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi del D.M. 03.06.2014 n. 120 per le seguenti categorie e classi:

- a. Categoria 1 - Classe E o superiore.*
- b. Categoria 1 - sottocategoria gestione centri di raccolta classe E o superiore . c. Categoria 4 - Classe D o superiore*
- d. Categoria 5 - Classe F o superiore .*
- e. Categoria 8, esclusivamente nel caso in cui nell'ambito dell'esecuzione del servizio oggetto di gara il concorrente intenda sottoporre tutti o parte dei rifiuti ad intermediazione senza detenzione, con classe congrua, ai sensi dell'art.9 del D.M.120/2014;*

mentre il capitolato all'art.1 richiede l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per le seguenti categorie e classi:

- a. Categoria 1 - Classe E o superiore.*
- b. Categoria 4 - Classe F o superiore*

c. *Categoria 5 - Classe F o superiore.*

d. *Categoria 8 - Classe F o superiore*

appare evidenze la discrepanza ascritta negli atti di gara

Visto che il Comune di BAIA E LATINA. Ha una popolazione residente di 2.166 abitanti i requisiti richiesti in merito l'iscrizione presso l'albo gestori ambientali sopra ascritti appaiono sproporzionati e limitativi ai fini della partecipazione in quanto vengono richiesti classi che permettono l'espletamento del servizio di raccolta rifiuti per un bacino di utenza di 20.000 abitanti e superiore

La Categoria 8, comprende l'intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi tale richiesta non risulta essere illegittima in quanto l'operate provvede alla raccolta in qualità di concessionario del servizio il quale conferisce i rifiuti su impianti per la quale l'ente rigira le deleghe alla riscossione del contributo dei consorzi.

Visto il principio di proporzionalità sancito dal D.Lgs 50/2016 Visto quanto ascritto in premessa si chiede:

- a- E possibile la partecipazione alla procedura di un operatore economico che è iscritto presso l'albo gestori ambientali per le categorie 1, 4 e 5 classe F la quale permette l'espletamento del servizio di raccolta a favore di un bacino di utenze di 5000 abitanti;*
- b- E possibile la partecipazione alla procedura di un operatore economico senza essere iscritto alla categoria 8*
- c- E possibile la partecipazione alla procedura di un operatore economico senza essere iscritto al Sistri, dandone comunicazione a tale iscrizione prima dell'avvio del servizio;*

Risposta

A chiarimento di quanto richiesto, verificato che per mero errore di trascrizione vi sono incongruenze tra quanto riportato in alcuni articoli del Bando e del Capitolato, per quanto riguardo i *Requisiti di idoneità professionale*, si riportano pertanto in modo esplicito tali requisiti necessari relativi a:

Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi del D.M. 03.06.2014 n. 120 per le seguenti categorie e classi:

- a. Categoria 1 - Classe F o superiore.**
- b. Categoria 1 - sottocategoria gestione centri di raccolta classe F o superiore.**
- c. Categoria 4 - Classe F o superiore**
- d. Categoria 5 - Classe F o superiore.**
- e. Categoria 8, esclusivamente nel caso in cui nell'ambito dell'esecuzione del servizio oggetto di gara il concorrente intenda sottoporre tutti o parte dei rifiuti ad intermediazione senza detenzione, con classe congrua, ai sensi dell'art.9 del D.M. 120/2014, ai quantitativi di rifiuto intermediati annualmente ai sensi del punto iii della precedente lettera B.**

In merito al possesso del SISTRI si conferma quanto previsto dall'Art. 9 comma 2, punto 2 del Bando (pag. 7);

Quesito n.11

Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014

Visto la Griglia di valutazione dell'offerta tecnica ascritta a pag. 10 di 30;

Visto quanto ascritto in premessa si chiede Come sono determinati i sub criteri di valutazione che concorrono ad attribuire il punteggio l'offerta tecnica;

Risposta

Il quesito appare poco chiaro.

In ogni caso si rimanda a quanto previsto dal Bando Disciplinare che tiene conto di quanto previsto dalle Linee guida n. 2 della ANAC relative alle Offerte economicamente più vantaggiose.

Quesito n. 12

Si richiedono:

- a) rilievi fotogrammetrici (possibilmente in scala 1:5000) in formato shape file per GIS o in alternativa in formato vettoriale CAD con estensione dxf o dwg;*
- b) Si richiede l'eventuale materiale cartografico in formato raster (ovvero immagini);*
- c) Si richiedo le tavole di PRGC o zonizzazioni specifiche indicate nel bando, in formato shape file per GIS o in alternativa in formato vettoriale CAD con estensione dxf o dwg*
- d) Si richiede la cartografia catastale, lo stradario e la numerazione civica, possibilmente in formato shape file per GIS, o in alternativa in formato vettoriale CAD con estensione dxf o dwg;*

Risposta

Il materiale richiesto non è nella disponibilità dell'Ente.

Quesito n. 13

- **Requisiti di idoneità professionale:**

Al punto 2) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, almeno per le seguenti categorie e classi minimali:

- Categoria 1 Classe E) o superiori comprensiva della sottocategoria gestione centri di raccolta, - Categoria 4 Classe D e 5 Classe F} o superiori.

Domanda: si fa notare l'incongruità della Categoria 4 Classe D, che per un ente con 2500 abitanti risulta essere troppo elevata, in quanto dalla produzione verificata dagli anni precedenti, i rifiuti pericolosi e non risulta essere sufficiente la classe F, in caso contrario e se può essere soddisfatta con la Categoria 8-D.

Risposta

La risposta a tale quesito è contenuta nella risposta al Quesito n.10

Quesito n. 14

- **Requisiti di capacità tecnico professionale,**

Al punto 3} Autodichiarazione, ai sensi della normativa vigente, di aver eseguito, nel triennio naturale antecedente la data di pubblicazione dell'appalto ed ancora in corso "SERVIZI INTEGRATI DI IGIENE URBANA" per Comuni e/o altri Organismi Pubblici previsti dalla normativa vigente (A.T.O. - Società Provinciali e/o Regionali). I servizi di che trattasi devono aver interessato una popolazione residente complessiva nel triennio 2013, 2014, 2015 di almeno due volte il numero dei residenti del Comune di BAIA E LATINA, ed almeno uno dei Comuni indicati, dovrà avere una popolazione residente almeno pari a 20.000 (ventimila) abitanti.

Domanda: la popolazione di almeno due volte il numero dei residenti del Comune di Baia e Latina e di circa 5.700 abitanti, perché ci vuole almeno in uno con 20.000?

Risposta

Dai dati ISTAT aggiornati al 31/12/2016 la popolazione residente nel Comune di Baia e Latina è di 2166 ab. Per cui il requisito richiesto al punto 3) può essere: *almeno due volte il numero dei residenti del Comune di BAIA E LATINA, ed almeno uno dei Comuni indicati, dovrà avere una popolazione residente almeno pari a 5.000 (cinquemila) abitanti.*

Quesito n. 15

Ed inoltre si chiede il triennio di riferimento, visto che stiamo abbondantemente al 6 mese del 2017. Si può considerare il triennio 2014/2015/2016?

Risposta

A causa dello slittamento del termine di pubblicazione dalla gara non si è provveduto ad aggiornare il triennio di riferimento pertanto ai fini della dimostrazione dei requisiti si conferma che:

può essere assunto quale triennio di riferimento il triennio naturale antecedente la data di pubblicazione dell'appalto.

Quesito n. 16

1) Gli oneri di recupero/ smaltimento dei rifiuti sono tutti a carico della Stazione Appaltante?

Risposta

La risposta a tale quesito è contenuta nella risposta al Quesito n.2 e al Quesito n.3;

Quesito n. 17

2) E' possibile fare una stima dei costi dei diritti di segreteria, pubblicazioni ed altre spese di gara a carico dell'aggiudicataria?

Risposta

In merito al quesito posto le spese a carico dell'impresa aggiudicataria sono quelle previste dalla vigente normativa e sono espressamente riportate nel Bando Disciplinare.

Baia e Latina 28/06/ 2017

IL RUP

arch. Domenico Luigi Messuri